

Mista immediata.

- Invalidità definita come all'art.10 del R.D.L. 14-4-1939 n.636 convertito con modifiche, nella legge 6 luglio 1939 n.1272.

- In considerazione del fatto che le trattative per la Convenzione potevano considerarsi definite fin dal novembre dello scorso anno e che in effetti essa ha decorrenza dal 1° dicembre s.a. le polizze base del gruppo iniziale sono considerate come emesse e perfezionate fin dal 1° dicembre 1939 XVIII.

La tariffa è stata calcolata adottando le seguenti basi tecniche:

- Tavola di eliminazione degli attivi, dedotta dalla tavola S.I.M. (1930-32) della popolazione generale italiana, assumendo quale probabilità di invalidità quella data dalla tavola dello Zimmermann per gli impiegati delle ferrovie germaniche (1882-1884), e quale mortalità degli invalidi quella data dalla tavola del Bentzien per il personale complessivo delle ferrovie germaniche (1868-1889):

- Saggio d'interesse del 4,50% annuo posticipato.

- Caricamenti: Per la "Vita intera", 0,50‰ del capitale assicurato per ogni anno di assicurazione e 3% di ciascun premio.

Per il Capitale differito senza controassicurazione integrativo (adottato per la trasformazione in "Mista"), 3% di ciascun premio.

- Interessi di frazionamento mensile: 3% del premio.

In relazione alle basi tecniche adottate, le polizze sono escluse dalla partecipazione agli utili.

Inoltre al fine di ridurre l'onere dell'assicurazione per il personale del gruppo iniziale di età più elevata, è stato concesso, limitatamente alle polizze base e supplementari degli iscritti alla Cassa al 1° dicembre 1939 e che a tale data abbiamo superato i 40 anni di età, una riduzione del 2% della tariffa come sopra calcolata.

Il Comitato delibera di trasmettere al Consiglio con avviso

